

Al comma 5, sostituire la cifra: 20.658 con la seguente: 30.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 87 milioni con le seguenti: 140 milioni;

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: — 53.000.

21. 32. (ex 18. 391) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Verdini, Tarantino, Marras.

Al comma 5, sostituire la cifra: 20.658 con la seguente: 26.800.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 87 milioni con le seguenti: 113 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 33. (ex 18. 218) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Al comma 5, sostituire la cifra: 20.658 con la seguente: 26.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 87 milioni con le seguenti: 93 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 34. (ex 18. 66) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dall'anno 2003, sono garantiti un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5-ter. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 78.000;

2004: — 85.000;

2005: — 85.000;

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2004: — 80.000;

2005: — 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

○ **21. 35.** (ex 18. 248) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dall'anno 2003, sono garantiti un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro cadauno, a favore dei comuni

con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5-ter. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella B, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 78.000;

2004: — 85.000;

2005: — 85.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2004: — 80.000;

2005: — 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **21. 36.** (ex 18. 224) Realacci, Stradiotto, Molinari, Milana, Lettieri, Lusetti, Ruggeri, Fioroni, Iannuzzi, Meduri, Mantini, Zanella, Buffo, Marcora.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dall'anno 2003, sono garantiti un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5-ter. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- ◦ **21. 37.** (ex 18. 322) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dall'anno 2003, sono garantiti un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5-ter. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per anno.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ◦ **21. 38.** (ex 18. 161) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per ciascun anno, ai fini dell'erogazione di un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro ciascuno, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, e di un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro ciascuno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di

riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 165.000;
2004: — 165.000;
2005: — 165.000.

21. 39. (ex 18. 349) Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2003, è concesso ai comuni con meno di 5.000 abitanti un contributo per la realizzazione e l'ampliamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché di altre opere pubbliche o di interesse pubblico, fino all'importo complessivo di 150 milioni di euro, nel limite non inferiore a 61.975 euro per i comuni fino a 2.000 abitanti, e a 41.315 euro per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: — 150.000.

21. 40. (ex 18. 392) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Verdini, Tarantino, Marras.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva un piano

d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziativa a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno agli enti locali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 41.** (ex 18. 323) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziativa a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno agli enti locali.

* ◦ **21. 42.** ex 18. 133) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia

e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziativa a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno agli enti locali.

* ◦ **21. 43.** (ex 18. 375.) Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziare per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziativa a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno agli enti locali.

* ◦ **21. 44.** (ex 18. 249.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 15.000.

21. 242. (ex 18. 55) Zorzato, Milanato, Saia, Campa.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a finalità di investimento aggiungere le seguenti: o per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle comunità montane per lo svolgimento di servizi associati di funzioni comunali, e 10 milioni, destinati a finalità di investimento e per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle unioni di comuni che dimostrino di conseguire economie di scala nello svolgimento di servizi associati di funzioni comunali.

21. 45. (ex 18. 357) Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di contribuire alla tutela e allo sviluppo sostenibile delle piccole isole, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo nazionale per lo sviluppo delle isole minori. La dotazione del fondo, per il triennio 2003-2005, è determinata in 30 milioni di euro per ciascun anno. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato con le procedure di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

21. 46. (ex 18. 49) Giudice, Fallica.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per le finalità di sviluppo sostenibile e di governo equilibrato del territorio e per assicurare, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane promuovono l'adozione di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi, finalizzate in particolare a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale e a combattere il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale.

6-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei piccoli comuni.

6-quater. È a tal fine istituito un fondo nazionale perequativo, dell'importo di 150 milioni di euro, destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni dei comuni interessati, sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero di abitanti e superficie, grado di spopolamento, anzianità della popolazione, distanza dal capoluogo, carenza dei servizi essenziali, esistenza di vincoli ambientali e paesaggistici, sottrazione di risorse idriche e naturali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, , voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di

spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: - 150.000.

21. 47. (ex 18. 397.) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Mauro.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per un equilibrato governo del territorio e al fine di assicurare la efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali, per l'anno 2003 è istituito un fondo dotato di 150 milioni di euro da destinare ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni dei comuni interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati, con particolare riferimento ai seguenti indicatori: rapporto tra numero di abitanti e superficie, grado di spopolamento, anzianità della popolazione, distanza dal capoluogo, carenza dei servizi essenziali, esistenza di vincoli ambientali e paesaggistici, sottrazione di risorse idriche e naturali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: - 150.000.

21. 48. (ex 18. 395) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Tarditi, Verdini, Tarantino, Marras, Mauro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per un equilibrato governo del territorio e al fine di assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti e ai servizi postali, per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti viene concesso un contributo ordinario di parte corrente fino a 585 euro per ogni chilometro quadrato di territorio comunale, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: — 150.000.

21. 49. (ex 18. 394) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Tarditi, Verdini, Tarantino, Marras.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le regioni, nell'emanazione delle leggi previste dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione del comma 2 del citato articolo, promuovono l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali con particolare riguardo:

a) all'organizzazione del trasporto locale e scolastico;

b) all'organizzazione di servizi sociali capaci di corrispondere ai bisogni delle popolazioni locali con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

c) alla realizzazione di interventi di protezione e tutela ambientale, anche mediante opere di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazione idrica agraria.

21. 50. (ex 18. 393) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Verdini, Tarantino, Marras.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI, al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzazione del FAI.

6-quater. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 6-ter, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 6-bis.

6-quinquies. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli enti locali interessati.

6-sexies. La dotazione del FAI è di 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

o **21. 51.** (ex 18. 162.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone,

Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI, al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzazione del FAI.

6-quater. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma *6-ter*, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma *6-bis*.

6-quinquies. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli enti locali interessati.

6-sexies. La dotazione del FAI è di 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;
2004: — 50.000;
2005: — 50.000;

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;
2004: — 30.000;
2005: — 50.000.

○ *21. 52. (ex 18. 8.) Patria.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI, al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzazione del FAI.

6-quater. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma *6-ter*, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma *6-bis*.

6-quinquies. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli enti locali interessati.

6-sexies. La dotazione del FAI è di 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;
2004: — 50.000;
2005: — 50.000;

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;
2004: — 30.000;
2005: — 50.000.

○ *21. 53. (ex 18. 290.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI, al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzazione del FAI.

6-quater. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma **6-ter**, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma **6-bis**.

6-quinquies. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli enti locali interessati.

6-sexies. La dotazione del FAI è di 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;
2004: — 50.000;
2005: — 50.000;

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;
2004: — 30.000;
2005: — 50.000.

○ ***21. 54.** (ex 18. 236) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2003.

****21. 55.** (ex 18. 163) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2003.

****21. 56.** (ex 18. 177) Fioroni, Luseti, Molinari, Lettieri, Ruggieri, Stradiotto, Milana, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2003.

****21. 57.** (ex 18. 237) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2003.

****21. 58.** (ex 18. 289) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza nel bilancio dello Stato per l'anno 2003 al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

***21. 59.** (ex 18. 287 e 18. 326.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza nel bilancio dello Stato per l'anno

2003 al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

***21. 60.** (ex 18. 165) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza nel bilancio dello Stato per l'anno 2003 al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

***21. 61.** (ex 18. 179) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Ruggeri, Lettieri, Milana, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza nel bilancio dello Stato per l'anno 2003 al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

***21. 62.** (ex 18. 239) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 63. (ex 18. 67) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: La compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali nei limiti dell'entrata prevista dall'aliquota di compartecipazione viene applicata per l'anno 2003 e mantenuta negli anni successivi. A decor-

rere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF. Per i comuni, nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 per cento, il dato relativo al gettito è aggiornato mediante recupero della valutazione data nel 2002 all'atto dell'introduzione dell'aliquota del 4,5 per cento. Allo stesso modo nella riduzione compensativa dei trasferimenti deve essere considerata la quota di riduzione per compensazione applicata per l'anno 2002.

***21. 64.** (ex 18. 164) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF.

***21. 65.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) (ex 18. 178) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri, Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: La compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali nei limiti dell'entrata prevista dall'aliquota di compartecipazione viene applicata per l'anno 2003 e mantenuta negli anni successivi. A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF. Per i comuni,

nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 per cento, il dato relativo al gettito è aggiornato mediante recupero della valutazione data nel 2002 all'atto dell'introduzione dell'aliquota del 4,5 per cento. Allo stesso modo nella riduzione compensativa dei trasferimenti deve essere considerata la quota di riduzione per compensazione applicata per l'anno 2002.

***21. 66.** (ex 18. 238) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra-alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-ter. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa d'ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via

continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.

***21. 67.** (ex 18. 72) Alberto Giorgetti, Ramponi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra-alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-ter. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa d'ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.

***21. 68.** (ex 18. 3) Stradiotto.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra-alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-ter. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa d'ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.

***21. 69.** (ex 18. 174 e 18. 286) Melandri, Lucidi, Tocci, Bettini, Angioni, Cento, Pistone, Gentiloni Ceremigna, Battaglia, Leoni, Sciacca, Volpini, Rocchi, Milana, Ciami, Mosella, Vianello, Ventura, Bellini, Siniscalchi, Marone, Ruzzante, Nigra, Raffaele Mariani, Martella, Bettini, Vigni, Zannotti, Volpini, Merlo, Tuccillo, Gremigna, Di Gioia, Grotto, Maran, Loddo, Giulietti, Zanella.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IR-

PEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati.

7-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **21. 70.** (ex 18. 240) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati.

7-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 71.** (ex 18. 180) Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati.

7-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del-

l'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- **21. 72.** (ex 18. 166) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati.

7-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

- **21. 73.** (ex 18. 327.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le province costituite nell'anno 2003 la misura della compartecipazione di cui al comma 7 è elevata al 2 per cento ed è istituita per il primo quinquennio di funzionamento. Per i comuni appartenenti alle stesse province l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 7 è stabilita nella misura del 6 per cento.

- 21. 74.** (ex 18. 51) Nicola Rossi, Sinisi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracani di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

- ***21. 75.** (ex 18. 146.) Polledri, Bricolo, Caparini, Olivieri, Realacci, Oliverio, Nannicini, Quartiani, Cima.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracani di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e in 4,50 euro.

- ***21. 76.** (ex 18. 60.) Scherini, Paniz, Zanetta, Caparini, Guido Dussin, Luciano Dussin, Parolo, Stucchi.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I prestiti concessi ai comuni da parte dei consorzi di comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, rientrano nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 19, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica dell'articolo 19, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- 21. 77.** (ex 18. 88.) Olivieri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

- 21. 78.** (ex 18. 354) Casero, Verro, Antonio Leone.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

21. 79. (ex 18. 299) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il fondo per lo sviluppo per gli investimenti, come sopra determinato, non sarà riducibile in conseguenza dell'attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'IR-PEF, come indicata al comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 80. (ex 18. 229) Milana.

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

21. 81. (ex 18. 156) Michele Ventura, Agostini.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 82.** (ex 18. 102) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 83.** (ex 18. 182.) Lusetti, Fioroni, Milana, Stradiotto, Lettieri, Molinari, Ruggieri.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 84.** (ex 18. 242.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 85.** (ex 18. 320.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 86.** (ex 18. 376.) Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.

Al comma 10, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: le somme così recuperate, aggiungere le seguenti: sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

○ **21. 87.** (ex 18. 105. nuova formulazione e 18. 169) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 10, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: le somme così recuperate, aggiungere le seguenti: sono in

primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- **21. 88.** (ex 18. 183) Fioroni, Lusetti, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi.

Al comma 10, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: Le somme così recuperate, *aggiungere le seguenti:* sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei Comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

- **21. 89.** (ex 18. 243) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 10, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: Le somme così recuperate, *aggiungere le seguenti:* sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- **21. 90.** (ex 18. 319) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le province

della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la regione stessa in conformità al proprio statuto e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

- ◦ **21. 91.** (ex 18. 87.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Leoni, Marone, Sabbatini, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le province della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la regione stessa in conformità al proprio statuto e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- ◦ **21. 92.** (ex 18. 351.) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, D'Alia, Naro, Grillo, Lucchese, Giuseppe Gianni, Filippo Maria Drago, Misuraca, Fallica, Germanà, Mauro, Floresta.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

- ***21. 93.** (ex 18. 104. e 18. 170) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

- ***21. 94.** (ex 18. 184) Lettieri, Fioroni, Lusetti, Molinari, Stradiotto, Ruggieri, Milana, Iannuzzi.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-città ad autonomie locali.

***21. 95.** (ex 18. 250.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***21. 96.** (ex 18. 318) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***21. 97.** (ex 18. 377) Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'aliquota può essere deliberata dal comune in una misura inferiore al 4 per mille, fino al minimo dell'1 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di diritto reale » .

21. 98. (ex 18. 401) Lucà.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine del comma con le seguenti: concorda i tempi e

i modi con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 99. (ex 18. 68) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli enti stessi a qualunque titolo devono avere dallo Stato.

***21. 100.** (ex 18. 317) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli enti stessi a qualunque titolo devono avere dallo Stato.

***21. 101.** (ex 18. 109) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli enti stessi a qualunque titolo devono avere dallo Stato.

***21. 102.** (ex 18. 185) Ruggeri, Lettieri, Milana, Stradiotto, Molinari, Fioroni, Lusetti, Iannuzzi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo : Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero

è compensato con le somme che gli enti stessi a qualunque titolo devono avere dallo Stato.

***21. 103.** (ex 18. 251) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, previa contestuale riduzione delle aliquote stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale.

21. 104. (ex 18. 355) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, previa riduzione delle aliquote stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

21. 105. (ex 18. 356) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato per un ulteriore mutuo, determinato fino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 106. (ex 18. 69.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

15. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 14 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e, in ogni caso, devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 14, fermi gli altri rimedi di legge, è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti, da presentarsi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

16. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione,